



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Emergenza Coronavirus - Decreto Liquidità: crediti alle imprese

11 aprile 2020

Gentile cliente,
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l'annunciato DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", in vigore dal 9.4.2020. Oltre alle specifiche disposizioni relative alle nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, già illustrate nella precedente circolare, che vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni di seguito esaminate.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

È disposta, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19, la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Tra i beneficiari di tale previsione sono ricompresi **"i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA"**.

In particolare le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- L'impresa beneficiaria:
 - al 31.12.2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà;
 - al 29.2.2020 non "risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea".
- L'importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio / dichiarazione fiscale;
 - il doppio dei costi del personale 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio.

Per le imprese che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019 va fatto riferimento ai

costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale.

Per la verifica del limite di importo garantito:

- va fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa o su base consolidata se l'impresa appartiene ad un gruppo;
 - nel caso in cui la stessa impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame / altra garanzia pubblica, i relativi importi vanno cumulati. Se la stessa impresa / stesso gruppo sono beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
- La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
 - 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi;
 - 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a € 5 miliardi;

Va inoltre evidenziato che:

- se l'impresa beneficiaria è parte di un gruppo per l'individuazione della percentuale di garanzia va fatto riferimento al valore consolidato del fatturato e dei costi del personale del gruppo;
 - in caso di ammortamento progressivo del finanziamento le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto
- Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono così quantificate:
 - per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100

Emergenza Coronavirus - Decreto Liquidità: crediti alle imprese

punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
- La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per la migliore mitigazione del rischio;
- La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa dal 10.4.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto / dai soggetti eroganti per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;
- L'impresa beneficiaria della garanzia / ogni altra impresa dello stesso gruppo deve impegnarsi a non approvare la distribuzione di dividendi / riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- L'impresa beneficiaria della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da
- garanzia le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato siano superiori a quelle detenute al 9.4.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti entro il 9.4.2020;
- Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale / investimenti / capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese:

- con meno di 5000 dipendenti in Italia;
- con valore del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi;

è applicabile la seguente procedura:

- l'impresa interessata all'erogazione del finanziamento presenta ad un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE spa che processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE spa.

Per le imprese con dipendenti pari o superiori a 5.000 o fatturato pari o superiore a € 1,5 miliardi il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta dal MEF, sentito il MISE adottata sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE spa.

L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione UE. Va evidenziato che è demandata al MEF l'individuazione di ulteriori modalità attuative / operative delle disposizioni in esame.

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE CODICE D'IMPRESA

È disposto il **differimento dal 15.8.2020 all'1.9.2021** dell'entrata in vigore del "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza". La proroga non riguarda le disposizioni relative:

- agli assetti organizzativi dell'impresa;
- alla responsabilità degli amministratori;
- alla nomina dell'organo di controllo.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

È disposto che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una

Emergenza Coronavirus - Decreto Liquidità: crediti alle imprese

perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;

- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscriverne nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

Come desumibile dalla Relazione Illustrativa al Decreto in esame "mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile".

REDAZIONE DEL BILANCIO 2019

È disposto che nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2020, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività se tale prospettiva sussisteva nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23.2.2020. Resta ferma la previsione in base alla quale, in deroga alle disposizioni civilistiche o alle diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Le suddette disposizioni sono applicabili anche al bilancio chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvato.

Una interpretazione letterale di tale ultima previsione porterebbe a riconoscere, per il bilancio chiuso al 31.12.2019, la possibilità di fare riferimento alla situazione del bilancio 2018 per giustificare la continuità aziendale del bilancio 2019.

POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

In materia di procedure di risanamento della crisi d'impresa è disposta:

- la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi / accordi di ristrutturazione omologati scadenti nel periodo 23.2.2020 - 31.12.2021;
- la possibilità da parte del debitore, nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo / accordi di ristrutturazione pendenti al 23.2.2020, di presentare, fino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano / nuova proposta di concordato / accordo di ristrutturazione.

Il termine decorre dalla data del Decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile.

- L'istanza è inammissibile nel caso in cui nel concordato preventivo sia già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non siano state raggiunte le maggioranze per l'approvazione del concordato;
- la possibilità da parte del debitore che intende modificare i termini di adempimento del concordato preventivo / accordo di ristrutturazione di depositare fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, nonché la documentazione comprovante la necessità della modifica dei termini.

Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originarie;

- la possibilità a favore del debitore che ha ottenuto la concessione del termine previsto per presentare la proposta / piano / documentazione del concordato, compreso tra 60 e 120 giorni e già prorogato di non oltre 60 giorni dal Tribunale

Emergenza Coronavirus - Decreto Liquidità: crediti alle imprese

per giustificati motivi, di presentare un'istanza per la concessione di un'ulteriore proroga fino a 90 giorni (connessa all'emergenza "coronavirus") anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

La proroga è concessa dal Tribunale solo in presenza di concreti e giustificati motivi;

- la possibilità a favore del debitore che ha ottenuto la concessione del termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione di presentare un'istanza per la concessione di un'ulteriore proroga fino a 90 giorni (connessa all'emergenza "coronavirus").

La proroga è concessa dal Tribunale solo in presenza di concreti e giustificati motivi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO

Con l'intento di agevolare la digitalizzazione degli atti giudiziari, è previsto che le parti costituite in giudizio con modalità cartacee, devono notificare e depositare:

- gli atti successivi;
- i provvedimenti giurisdizionali;

esclusivamente con modalità telematiche.

Il Decreto in esame dispone altresì che, in deroga alla sospensione dei termini alle attività del contenzioso degli Enti impositori si applica la sospensione.

In merito si rammenta che:

- il citato art. 67 ha disposto la sospensione dei termini nel periodo 8.3 - 31.5.2020 relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici;
- il citato art. 83 ha disposto la sospensione per il periodo 9.3 - 11.5.2020 dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali. Ai sensi del comma 21 del citato art. 83 tali disposizioni "in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie".

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese:

- acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti.

**PROROGA SOSPENSIONE TERMINI
PROCESSUALI**

È prorogata la sospensione per il periodo 9.3 - 11.5.2020 dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali. La proroga opera anche per i procedimenti relativi alle Commissioni tributarie.

La sospensione in esame opera quindi:

- per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
- per il reclamo / mediazione

Va evidenziato che, nel caso in cui:

- il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di tale periodo;
- il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza / attività da cui decorre il termine è differita.

Il differimento all'11.5.2020 interessa anche la sospensione in merito ai procedimenti:

- di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010;
- di negoziazione assistita di cui al DL n. 132/2014;
- di risoluzione stragiudiziale delle controversie; qualora tali procedimenti siano stati promossi entro il 9.3.2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

**PROROGA TERMINI IN MATERIA DI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

È prorogata la sospensione dei termini fino al 15.5.2020 dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza. In

Emergenza Coronavirus - Decreto Liquidità: crediti alle imprese

particolare “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data” e il 15.5.2020 (in luogo del 15.4). Tuttavia “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole

durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”. Gli Uffici provvedono pertanto al rilascio dei certificati secondo le istruzioni fornite nel periodo emergenziale volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.

LIMITE RICAVI DEL BENEFICIARIO	DURATA FINANZIAMENTO	PERIODO PREAMMORTAMENTO	IMPORTO MASSIMO FINANZIAMENTO	IMPORTO GARANZIA DIRETTA	IMPORTO GARANZIA IN RIASSICURAZIONE	VALUTAZIONE DEL BENEFICIARIO
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro	100%	100%	Nessuna valutazione
3.200.000,00 euro			25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> • doppio della spesa salariale 2019; • 25% ultimo fatturato; • fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi. 	90%	100%	Nessuna valutazione

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l. Tax Consulting S.r.l.